



Milano, 10/05/05  
Prot. n. 865/2005/CT

**Ordinanza Corte di Giustizia europea del 28 gennaio 2005: gli Stati Ue non possono introdurre una nuova categoria di materie che non rientrano nelle categorie di rifiuti definite dalla direttiva 91/156/CEE**

La Corte di Giustizia europea con ordinanza del 28 gennaio 2005, procedimento C-208/04, ha dichiarato l'impossibilità, da parte degli Stati membri dell'Unione europea, di creare una nuova categoria di rifiuti oltre quelle già esistenti e definite nella direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

Nell'ordinanza infatti viene precisato che *“L'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, osta a che gli Stati introducano una nuova categoria di materie che non rientrano né nella categoria dei rifiuti né in quella dei prodotti, anche se tale nuova categoria di materie può contenere sostanze od oggetti idonei a integrare la definizione della nozione di «rifiuto» ai sensi della predetta disposizione”*.

Si ricorda che l'art. 1 comma a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificato dalla direttiva 91/156/CEE stabilisce che per rifiuto si intende *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”*.

*Cristian Tolettini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)

**Corte di Giustizia europea (Quinta Sezione), ordinanza 28 gennaio 2005, procedimento C-208/04 - («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttive 75/442/CEE e 91/150/CEE - Nozione di “rifiuto” - Elenco delle materie assimilabili a prodotti»)**

Nel procedimento C-208/04,  
Inter-Environnement Wallonie ASBL  
Contro  
Regione Vallone,  
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta in cancelleria l'11 maggio 2004,

la Corte (Quinta Sezione),  
composta dalla sig.ra R.S. de L., presidente di sezione, dai sigg. P.K. (relatore) e J.K., giudici;  
avvocato generale: sig.ra C.S.-H.;  
cancelliere: sig. R.G.,

ha emesso, il 28 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:  
L'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, osta a che gli Stati introducano una nuova categoria di materie che non rientrano né nella categoria dei rifiuti né in quella dei prodotti, anche se tale nuova categoria di materie può contenere sostanze od oggetti idonei a integrare la definizione della nozione di «rifiuto» ai sensi della predetta disposizione.